

Edizione n. 3

29 Aprile 2019

**Oggetto: L'INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI DI STAMPA.  
IL CONCETTO, LA CONFUSIONE E LE SITUAZIONI DA EVITARE.**

Il ruolo e le responsabilità per i cosiddetti INTERMEDIARI nella filiera dei rifiuti sono molto chiari; tuttavia, in particolare per i toner e le cartucce esauste di stampa, interpretazioni sbagliate spesso conducono CLIENTI e RIVENDITORI a commettere errori e ad incorrere in rischi o sanzioni.

Ma chi è l'INTERMEDIARIO? Partiamo dalla definizione: l'Art. 183 del Dlg 152/2006 al punto 11) definisce Intermediario *"qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti"*.

La parola chiave qui è **"dispone"** che come sempre significa che, di fronte all'azienda CLIENTE che ha generato il rifiuto, l'INTERMEDIARIO è colui al quale il CLIENTE si rivolge per procedere alla gestione degli esausti perché è con lui che avrà concordato il servizio. Estendendo lo scenario l'INTERMEDIARIO è naturalmente colui al quale il CLIENTE farà i complimenti per un buon livello di servizio o, al contrario, con il quale si lamenterà se esso non avrà funzionato secondo quanto pattuito.

Come si evince dalla definizione la legge prevede altresì che un INTERMEDIARIO possa anche non acquisire materialmente la disponibilità dei rifiuti ma che possa a sua volta incaricare OPERATORI terzi autorizzati al trasporto, allo stoccaggio o al trattamento degli stessi. In questo caso l'intermediazione (che consiste di solito nella sola fatturazione del servizio) si definisce "senza detenzione". Va segnalato che anche gli INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE devono essere autorizzati presso l'Albo Gestori di Rifiuti, nella cosiddetta "Categoria 8" che, oltre agli elevati oneri economici ed organizzativi, prevede la tenuta di registri di carico e scarico, la gestione dei F.I.R., la compilazione del M.U.D., ecc.. ecc..

Fin qui la teoria, ora segue un po' di pratica con qualche esempio che si verifica nella realtà quotidiana.

**Es. 1) Il RIVENDITORE acquisisce un servizio da un OPERATORE autorizzato e lo fattura ad un CLIENTE.**

Si tratta di intermediazione.

Il RIVENDITORE, che sarà evidentemente incaricato dal CLIENTE di "disporre" lo smaltimento, non può farlo senza Cat.8 ed il Cliente incorre in rischi se affida i propri rifiuti senza controllare anche questo.

newsletters per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email [info@zerozerotoner.it](mailto:info@zerozerotoner.it)



**Es. 2) Il RIVENDITORE acquisisce un servizio da un OPERATORE autorizzato ma non lo fattura al CLIENTE, bensì lo regala come parte della sua offerta. Si tratta ancora di intermediazione.**

Non fa testo infatti l'importo della fattura (che può essere anche nullo o annegato tra gli altri servizi) bensì l'impegno contrattuale che il RIVENDITORE si prende. Se il servizio ambientale è formalmente incluso nella sua offerta, il CLIENTE incaricherà il RIVENDITORE di "disporre" lo smaltimento ed è con lui che si lamenterà in caso di un servizio non all'altezza. Oltretutto spesso il Rivenditore paga a sua volta lo smaltimento all'OPERATORE terzo che lo effettua praticamente.

**Es. 3) Il RIVENDITORE non fattura il servizio al CLIENTE, ma gli consiglia di usare il servizio gratuito del PRODUTTORE delle stampanti. Non si tratta di intermediazione.**

Deve essere chiaro che il CLIENTE dovrà dare incarico di "disporre" lo smaltimento al PRODUTTORE delle periferiche che in questo caso fungerà da INTERMEDIARIO, ingaggiando a sua volta l'OPERATORE autorizzato. ATTENZIONE PERO': se il RIVENDITORE include il servizio gratuito nel proprio contratto di servizio, si ricade ancora nel caso 2.

**Es. 4) Il RIVENDITORE fattura solo gli Ecobox vuoti al CLIENTE mentre il servizio di smaltimento è demandato ad un OPERATORE autorizzato. Si tratta di intermediazione.**

Questa è evidentemente un'estensione degli esempi 1 e 2 poiché il CLIENTE incaricherà il RIVENDITORE di "disporre" lo smaltimento, non avendo tipicamente relazione commerciale con l'OPERATORE autorizzato. Nessuno peraltro acquista Ecobox vuoti se essi non includono implicitamente l'asporto e la gestione dei rifiuti che, in genere ma non necessariamente, viene negoziata separatamente proprio tra il RIVENDITORE e l'OPERATORE.

**Es. 5) Il RIVENDITORE non fattura nulla al CLIENTE ma ingaggia un OPERATORE autorizzato dal quale riceve un bonus per la segnalazione. Non si tratta di intermediazione.**

Dal punto di vista amministrativo ed operativo, infatti, è l'OPERATORE che interfaccia il CLIENTE e che riceve l'incarico di "disporre" il servizio. Il Rivenditore non deve avere l'iscrizione alla Cat.8 ma evidentemente rinuncia commercialmente alla fatturazione.

Per quanto riguarda i consumabili esausti di stampa, rifiuti che tra l'altro possono avere una variante pericolosa, al solito rimarchiamo che un abbonamento al servizio ZEROZEROTONER è fatturabile dai RIVENDITORI ai CLIENTI anche senza la Cat.8, non configurandosi giuridicamente come uno smaltimento ma come un servizio di manutenzione.

Sperando di avere fatto un po' di chiarezza ringraziamo per l'attenzione.

**Ufficio Marketing BERG PHI - ZEROZEROTONER**

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email [info@zerozerotoner.it](mailto:info@zerozerotoner.it)

